



**Comune di Florida**  
(Provincia di Siracusa)

**“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”**

## CONSIDERTATO:

- Che tutti indistintamente, i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter accedere nel modo più semplice e diretto alle informazioni sull'attività politico/amministrativa svolta dal Consiglio Comunale di Floridia;
- Che il D.Lgs.n°267 del 18 Agosto del 2000 (testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, all'art.10, comma 1, afferma che "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici"
- Che il D.Lgs.n°82 del 7 Marzo 2005 e successive modificazioni, all'Art.12, comma 1, afferma che "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II del presente decreto";
- Che numerose amministrazioni locali e nazionali hanno adottato la decisione di trasmettere via internet le sedute del Consiglio Comunale e che il garante della privacy si è espresso favorevolmente sulla possibilità di pubblicare in streaming i lavori dei Consigli Comunali;
- Che una più completa pubblicizzazione e diffusione delle sedute consiliari, oltre a realizzare una concreta trasparenza dell'azione amministrativa, consentirebbe e favorirebbe una più efficace partecipazione dei cittadini alle decisioni che attengono all'autonomia comunale.

## RITENUTO

- Che il controllo da parte dei cittadini dell'attività amministrativa possa essere uno strumento utile ed essenziale per stimolare la classe politica;
- Che adottare tale iniziativa possa concorrere a contrastare il calo evidente e generalizzato della fiducia verso la politica, soprattutto da parte dei giovani, e favorire un incremento della partecipazione diretta dei cittadini all'attività amministrativa ed elevare il loro senso di appartenenza alla comunità;
- Che tale iniziativa possa risultare assai utile anche per un più facile ed efficace espletamento del ruolo politico amministrativo degli stessi consiglieri comunali e per il lavoro di consultazione da parte degli addetti ai vari settori dell'informazione.

A seguito delle considerazioni sopradescritte si propone l'adozione del seguente Regolamento denominato **"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE"**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FLORDIA E LORO DIFFUSIONE**

## **Titoli I – Disposizioni Generali**

### **Articolo 1. OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina il servizio Audio-Video e trasmissione su internet, tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Floridia.

### **Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI**

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obbiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al presidente del Consiglio Comunale. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti Comunali vigenti.

### **Articolo 3. FINALITA'**

Il Comune di Floridia e il Consiglio Comunale attribuiscono alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente. Oltre regolamentare le riprese audio/video delle sedute del Consiglio Comunale da parte dell'Ente, il presente Regolamento ha inoltre lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande delle riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

## **Titoli II – Modalità di registrazione ed informativa**

### **Articolo 4. REGISTRAZIONE**

Il Comune di Floridia effettuerà direttamente le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, tali riprese saranno diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune di Floridia con successiva archiviazione e costituzione di database digitale di cui si rimanda all'art.6 del presente regolamento.

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta consiliare potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che

partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti scritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti precedentemente indicati, la telecamera sarà orientata in modo tale da evitare di inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, in modo che la ripresa audio/video si limiti ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale. I Consiglieri Comunali, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio/video tranne per quei casi esplicitati nel presente articolo.

#### **Articolo 5. INFORMAZIONI**

Il presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta comunale circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso del palazzo comunale, lungo la scala e all'interno della sala consiliare. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta. È tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che parteciperanno alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

### **Titoli III – Audio/Video riprese e diffusione delle sedute consiliari eseguite dal Comune**

#### **Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE**

Il Comune di Floridaia può effettuare direttamente le riprese con la contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 7. MODALITA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE - RESPONSABILITA**

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

#### **Articolo 8. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE**

Le pubblicazioni delle riprese sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Floridaia. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica - a cura del Responsabile del Sistema Informatico dell'Ente - in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

## **Titolo IV - Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune**

### **Articolo 9. RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO**

Persone o enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio, utilizzando l'apposito modello allegato al presente Regolamento quale parte integrante (modello A); tale modulistica è disponibile presso l'Ufficio segreteria oppure scaricabile dal sito internet del Comune. I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione.

L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego. Sia per l'autorizzazione che per il diniego, il Presidente compilerà la parte a lui riservata del modello A (allegato al presente Regolamento) motivando l'eventuale diniego. Le domande dovranno essere presentate almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente competente.

### **Articolo 10. AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE**

Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo 9. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distortiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy. Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati all'art.2 del presente Regolamento

#### **Articolo 11. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI**

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale e il Presidente del Consiglio.

In tale veste egli:

- può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di n°3 per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
- ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

#### **Articolo 12. COSTI, MODALITA' ED UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO**

I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale:

- Si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito;
- Si impegnano a pubblicare le registrazioni in licenza
- 

#### **Articolo 13. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**

È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente si rinvia all'ultimo comma dell'art.9 del presente Regolamento;
- a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all'Ordinamento individuate negli articoli precedenti.

## **Titolo V - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca**

### **Articolo 14. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE**

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio comunale, senza necessità di autorizzazione al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica. Della circostanza il Presidente del Consiglio comunale da comunicazione ai presenti in sala.

### **Articolo 15. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA**

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, riconosciuta agli interessati - il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica

comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

## **Titolo VI - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni**

### **Articolo 16. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO)**

Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

### **Articolo 17. MODALITA' DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE**

Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al precedente Titolo II.

### **Articolo 18. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI**

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate integralmente alle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

## **Titolo VI - Disposizioni in materia di privacy**

### **Articolo 19. RISPETTO DELLA PRIVACY**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

### **Articolo 20. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs.n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanta



prescritto al precedente articolo 19, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della porzioni contestate.

#### **Articolo 21. TITOLARE PONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE**

Nel rispetto della generale normativa in materia della privacy, cui si rinvia, il Comune di Floridia è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale. Il gestore privato cui e, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune e ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese. Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nel modello A, il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga autorizzato).

### **Titolo VIII - Norme di Chiusura**

#### **Articolo 22. NORME DI RINVIO**

Per quanta non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 23. ENTRATA IN VIGORE**

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Allegato A - al "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione" (la presente domanda dovrà essere consegnata a mano al protocollo dell'Ente oppure trasmessa a mezzo fax al numero od inviata con e-mail al seguente indirizzo di posta certificata)

Spett.le COMUNE DI FLORIDIA  
alla c.a. del Presidente Consiglio Comunale

**DOMANDA PER EFFETTUARE RIPRESE AUDIOVISIVE  
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FLORIDIA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax n. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

documento d'identificazione:

- carta d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_
- patente n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di poter essere autorizzato ad effettuare riprese audiovisive della seduta del Consiglio Comunale di Floridia del giorno \_\_\_\_\_ con i seguenti **sistemi**:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

che tali riprese saranno utilizzate per il seguente **motivo/finalità**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e verranno **divulgate/trasmesse con le seguenti modalità**:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**COMUNICA**

il nominativo del **Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati** (di cui allega documento di riconoscimento) \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disciplinato dal vigente  
**"Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione".**

Data, \_\_\_\_\_

(firma del richiedente)

Il Presidente del Consiglio Comunale

- **AUTORIZZA**
- **NON AUTORIZZA**

per il seguente motivo

---

---

---

---

la richiesta del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale di Floridia del giorno \_\_\_\_\_

Data,

(firma del Presidente del Consiglio)

## NOTE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

### DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162)

#### Articolo 10

##### Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

### DECRETO LEGISLATIVO n°82 del 7 Marzo 2005 e successive modificazioni, all'Art.12, comma 1

**Art. 12.** Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

*1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.*

*1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.*

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

*5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.*

#### **Piccolo elenco di Comuni Italiani che eseguono le riprese streaming del consiglio comunale:**

Ravenna, Livorno, Torino, Trani, Arezzo, Lanciano, Brescia, Trieste, Latina, Cesano Maderno, Pesaro, Jesolo, Orbetello, Citanova Marche, Giulianova, Spoleto, Bari, Scandicci, Rossano Veneto, Alessandria, Verona, Avola, Canosa, Parma, Brolo, Terlizzi, Lecce, Anguillara Sabazia, Bolzano, Sarego, Rodi Garganico, Riccione, Busto Arsizio, Sala Baganza, Cosenza, Trani, Arezzo, Mondovì, Lucca, Cuneo, Jesolo, Cesenatico, Civitavecchia, Castrovillari, Roma, Monza, Ortona, Palermo, Brolo, Novara di Sicilia, Campomarino, Ravenna, Scordia, Marsala, Cagliari, Paterno, Siracusa ....e tante altre ancora.

### **PARERE DEL GARANTE DELLA PRIVACY**

#### **10.3. CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI**

##### **SEDUTE PUBBLICHE VIA INTERNET**

E' possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Negativo e invece il parere sulle riprese delle riunioni di giunta e degli incontri con il pubblico.

La diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per se stesse da un obiettivo di ampia conoscenza nel pubblico - come le conferenze stampa -, non pone particolari problemi dal punto di vista della legge n. 675/1996. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può essere documentato anch'esso via Internet. E' necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici (art. 10 legge n. 675/1996), ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili (art. 22, comma 1, legge cit.), per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità (art. 8 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135) ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute. L'uso di webcam riprodottrici anche del sonoro non sembra invece trasponibile alle riunioni di organi che, in base a leggi o Regolamenti, non sono aperte al pubblico, quali ad esempio le riunioni della giunta municipale o di varie commissioni. Per quanto riguarda poi il ricevimento del pubblico e l'ordinaria attività degli uffici, le finalità pur comprensibili di comunicazione con i cittadini e di trasparenza non possono essere perseguite imponendo a ciascun cittadino un obbligo di diffondere la propria immagine durante i colloqui con il sindaco o con un altro rappresentante comunale, o, addirittura, di rivelare al pubblico il contenuto della conversazione, che può riguardare peraltro delicati aspetti personali o familiari.

In altre parole, il dialogo dei rappresentanti eletti con i cittadini non può esporre ogni persona che chiedi un incontro con i primi ad una pubblicità indiscriminata. Applicata poi all'ordinaria attività degli uffici, la riproduzione stabile di immagini può comportare anche un controllo a distanza della qualità o quantità del lavoro dei dipendenti comunali, vietato in base allo Statuto dei lavoratori.

Roma/ 28 maggio 2001 [Newsletter doc. web n. 43495] a) IL SEGRETARIO GENERALE b) Buttarelli

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE E' STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 2013 CON VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N.8.

E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 5 APRILE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 19 APRILE 2013.

E' DIVENUTO ESECUTIVO IL 15 APRILE 2013.